



**A.P.S.P. Giacomo Cis**

Protocollo N°: **00001096/00** rif: **CBA|47567**

Data Movimento: **28/04/2021 - 16.34**

## RELAZIONE DEL REVISORE AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2020

In data 28.04.2021, a seguito della nomina in qualità di revisore addetto al controllo contabile, avvenuta con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 16 del 09.09.2020, il sottoscritto rag. Arrigo Spagnolli ha svolto l'Esame del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 della APSP Giacomo Cis di Ledro

così composto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 2423 e seguenti del cc, richiamato dall'art. 40, comma 4, Legge Regionale 7/2005 e ss.mm. e dell'art.10, comma 1, Regolamento regionale riguardante la contabilità delle APSP, di cui al Decreto del Presidente della Regione del 13 aprile 2006, n.4/L, così come modificato dal Decreto del Presidente della Regione n.7, del 17 marzo 2017:

- a) Stato patrimoniale;
- b) Conto economico;
- c) Nota integrativa;
- d) Rendiconto finanziario;
- e) Relazione sull'andamento della gestione.

Premesso:

La normativa Regionale di riferimento per le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona della Regione Trentino Alto Adige è stata oggetto di un'importante attività di revisione e di aggiornamento. In particolare:

Legge Regionale n. 9 del 28 settembre 2016, contiene disposizioni modificative della LR n. 7/2005 volte principalmente a recepire le recenti riforme introdotte a livello nazionale, che hanno investito tutte le pubbliche amministrazioni e ad introdurre elementi di snellimento e semplificazione nella gestione di tale aziende.

Decreto del Presidente della Regione n. 6 del 17 marzo 2017, il quale apporta modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 per quanto attiene all'organizzazione generale, all'ordinamento del personale e alla disciplina contrattuale delle aziende pubbliche di servizi alla persona, approvato con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2006, n. 12/L e successive modificazioni.

Esso tiene conto non solo delle nuove disposizioni della legge regionale 28 settembre 2016, n. 9, ma anche delle precedenti modifiche apportate alla LR n. 7/2005 da parte della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8, che ha in particolare delegato alle due Province autonome la disciplina dei controlli sugli atti delle aziende e dei particolari modelli organizzativi in deroga al principio della distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione. Come noto invece, la citata L.R. n. 9/2016 ha previsto che "In materia contrattuale si applicano alle aziende le disposizioni vigenti per i corrispondenti contratti della Provincia autonoma nel cui territorio le aziende hanno sede principale".

Decreto del Presidente della Regione n. 7 del 17 marzo 2017, che modifica il regolamento di esecuzione della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, approvato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2006, n. 4/L e successive modificazioni, relativo alla contabilità delle aziende pubbliche di servizi alla persona, tiene conto delle modifiche in tale materia apportate al Codice civile e dell'applicazione, per le aziende della provincia di Trento, delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in tema di armonizzazione dei sistemi contabili. Tra le principali modifiche si rileva quanto segue:

o all'articolo 1, comma 1, lettere b) e q) l'adeguamento al codice civile dei modelli contabili approvati con la deliberazione della Giunta regionale n. 377 di data 15 dicembre 2006, modelli che vengono ora allegati al regolamento regionale in discorso;

o all'articolo 1, comma 1, lettera e) l'eliminazione del "Fondo integrazione rette" previsto dall'articolo 7-bis del D.P.Reg. n. 4/L del 2006. A tale proposito si osserva quanto previsto dal nuovo articolo 30-bis del citato D.P.Reg. n. 4/L e s.m., introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera p) del regolamento in discorso, il quale prevede al comma 1 che "A decorrere dal bilancio 2016 la posta del patrimonio netto "Fondo integrazione rette" è destinata a fondo di riserva e può essere utilizzata a copertura di eventuali future perdite di esercizio.";

o all'articolo 1, comma 1, lettere f), punto 1.1. e i) l'adozione del rendiconto finanziario che può essere rappresentato anche dal rendiconto del tesoriere, ove questo abbia tutti gli elementi richiesti dal Codice civile per il rendiconto finanziario.

L'A.P.S.P. Giacomo Cis di Ledro ha adeguato la propria organizzazione alla normativa sopra menzionata.

L'art. 13 del citato Regolamento regionale reca quanto segue: "La nota integrativa deve essere redatta secondo quanto previsto dall'articolo 2427 del Codice civile e deve indicare altresì le motivazioni degli scostamenti più significativi rispetto al budget".



### **Criteri di formazione del bilancio al 31.12.2020**

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31.12.2020 risulta redatto sulla base di quanto previsto dalla normativa Regionale ed in particolare dal citato art. 40 della Legge Regionale 7/2005 e ss.mm, dagli artt. 10, 11 e 12 del citato Decreto del presidente della Regione n. 4/L del 13 aprile 2006 successivamente modificato dal Decreto del Presidente della Regione n. 7/2017, nonché dagli artt. 13, 14, 15, 16 e 17 del Regolamento aziendale di contabilità.

La redazione è avvenuta in conformità ai modelli contabili approvati con deliberazione della Giunta Regionale n. 377 dd. 15/12/2006 e successivamente modificati con Decreto del Presidente della Regione n. 7 del 17 marzo 2017.

Al fine di rendere maggiormente chiara la lettura dello Stato Patrimoniale dell'A.P.S.P. il modello contabile è stato integrato con la voce A) I 070. "ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI" in conformità con quanto previsto dall'art. 2424 del Codice Civile.

La nota integrativa accompagnatoria al bilancio chiuso al 31.12.2020 è stata redatta sulla base dell'art. 13 e dell'art. 13bis del citato DPR n. 4/L del 13 aprile 2006 successivamente modificato dal D.P. Reg. 7/2017 il quale richiama l'art. 2427 del Codice Civile.

La Relazione sull'andamento della gestione è stata redatta con i contenuti indicati dall' art. 14 del Decreto del Presidente della Regione n. 4/L del 13/04/2006 così come modificato dal D.P.R.eg. n. 7 del 17 marzo 2017.

Come previsto dal Codice Civile e dagli articoli 11 e 12 del Decreto del Presidente della Regione n. 4/L del 13/04/2006. Successive modifiche ed integrazioni, viene indicato l'importo delle voci corrispondenti dell'esercizio precedente.

### **Criteri di valutazione**

(articolo 2427, primo comma, n. 1, c.c.), (articolo 13 e articolo 28, D.P. Regione n. 4/L del 13/4/2006 e ss. mm.)

Si rileva che l'A.P.S.P. Giacomo Cis di Ledro ha adeguato i propri modelli contabili ed i principi di valutazione secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente della Regione n. 7 del 17 marzo 2017, dal D.Lgs. 139/2015 e dall'OIC n. 12 in materia di Composizione e schemi di bilancio di esercizio. Tra le principali novità risulta fondamentale richiamare quanto previsto dal Legislatore all'art. 6 comma 2 lettera b) ed all'art. 6 comma 3 lettera b) del medesimo D.Lgs 139/2015. Essi prevedono rispettivamente che "Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili.



Le società (Aziende) illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione” e che “la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto”. Con tali espressioni il Legislatore intende eliminare il riferimento alla funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo a favore della sostanza dell'operazione e del contratto.

Rilevante risulta altresì la modifica apportata agli schemi di bilancio. La principale novità che riguarda le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona è la modifica apportata al conto economico con riferimento all'eliminazione della sezione straordinaria ed alla necessità di riclassificare le voci nell'ambito degli altri elementi di costo e di ricavo, con un evidente impatto sul risultato operativo Aziendale. Così come previsto dall'art. 2423 bis del Codice Civile nonché dall'OIC n. 29, dedicato alle correzioni di errori e ai cambiamenti di principi e stime contabili, si precisa che ai fini di consentire una chiara e corretta lettura del bilancio di esercizio le voci contenute in precedenza nella sezione E) del Conto Economico sono state riclassificate rispettivamente nella voce AV) Altri ricavi e proventi e BVII) Oneri diversi di gestione del Conto Economico. Secondo quanto previsto dall'articolo 2423-ter, comma 5, del Codice Civile il quale prevede che “se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa”, l'A.P.S.P. Giacomo Cis di Ledro ha provveduto altresì a riclassificare il Conto Economico dell'esercizio 2016 contabilizzando le voci straordinarie contenute nella sezione E) nell'ambito delle voci AV) Altri ricavi e proventi e BVII) Oneri diversi di gestione.

Un'ulteriore novità è costituita dall'obbligo di predisporre il rendiconto finanziario. L'A.P.S.P. Giacomo Cis di Ledro già nel bilancio di esercizio 2016 ha previsto la redazione del Rendiconto finanziario.

Il D.Lgs.139/2015 ha introdotto importanti novità anche per quanto attiene le modalità di valutazione dei crediti, debiti e titoli iscritti nel bilancio d'esercizio. Con particolare riguardo alla valutazione dei debiti, il citato decreto ha completamente modificato il punto n. 8 del primo comma dell'articolo 2426 del Codice Civile, la cui nuova formulazione stabilisce che “i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale”. Si precisa che le norme transitorie consentono di non applicare il metodo del costo ammortizzato ai crediti, ai debiti e ai titoli immobilizzati già iscritti nel bilancio 2015 e 2016.



Si rileva come i criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.2020, ad eccezione di quanto sopra indicato, non si discostino dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare con riferimento alla valutazione delle voci del bilancio ed alle rettifiche di valore.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro.

Il sottoscritto rag. Arrigo Spagnoli in qualità di revisore della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Giacomo Cis di Ledro":

- Vista la proposta di deliberazione inserita all'ordine del giorno del consiglio di amministrazione convocato in data 28 aprile 2021 ad ore 17.00 relativa all'esame ed approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020;
- Visto il Regolamento di contabilità dell'ente con specifico riferimento al disposto relativo, rispettivamente, al "Bilancio di esercizio" e "Utile e perdita di esercizio";
- Visto quanto disposto dall'articolo 23 del Decreto del Presidente della Regione n.4/L del 13 aprile 2006 (Regolamento di esecuzione concernente le contabilità delle APSP ai sensi del Titolo III° della Legge Regionale, 21 settembre 2005, n.7), così come modificato dal Decreto del Presidente della Regione del 17 marzo 2017, n.7;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione del 17 marzo 2017, n.6, riguardante le modifiche al Decreto del Presidente della Regione, 17 ottobre 2006, n.12/L e successive modificazioni;
- Visto il rispetto dei vincoli previsti nelle Direttive triennali 2017 – 2019 (prorogate al 2021), approvate con deliberazione della Giunta provinciale n.2537/2016;
- Visto il rispetto dei vincoli previsti nelle Direttive annuali, approvate con deliberazione della Giunta provinciale.



REDIGE LA PRESENTE RELAZIONE

**Relazione del revisore sul bilancio al 31 dicembre 2020**

**ai sensi degli artt. 2429 comma 2 e 2409-ter c.c.**

\*\*\* \* \*\*\*

Signori consiglieri,

ho svolto la revisione contabile del bilancio della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Giacomo Cis di Ledro" chiuso al 31 dicembre 2020.


La responsabilità della redazione del bilancio compete agli amministratori della Azienda.

Il mio esame è stato condotto adottando i principi di revisione coerenti con la dimensione e la struttura dell'azienda.

Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche effettuate a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili adottati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori.

Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del giudizio professionale.

A mio giudizio, il bilancio della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Giacomo Cis di Ledro" chiuso al 31.12.2020 nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona di cui alla L.R. 21 settembre 2005, n. 7 e relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Regione il 13.04.2006, n.4/L, così come modificato dal Decreto del Presidente della Regione del 17.03.2017, n.7



## Relazione del revisore sull'attività di vigilanza resa nel corso del 2020

Prendo atto che nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, in particolare:

- il dott. Franco Sartori, precedente Revisore, ha vigilato sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Ha ottenuto dall'amministrazione, nel corso delle verifiche periodiche, le informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla A.P.S.P.;
- Ha personalmente seguito la verifica sugli atti e ha potuto ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio dell'Azienda;
- ha svolto le verifiche periodiche di competenza;

nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta non sono emersi fatti significativi che hanno richiesto una rivisitazione dell'organizzazione amministrativa, contabile e fiscale e dei quali si è dato atto nelle verifiche effettuate.

## ESAME DEL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020

Ho esaminato il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 in merito al quale riferisco quanto segue:

Per quanto di mia competenza posso affermare che la predisposizione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto delle norme dettate dal Codice Civile e dalle disposizioni fiscali in ordine al contenuto formale e sostanziale, salvo quanto di seguito detto in merito alla valutazione dei beni immobili e mobili.

Dal 1.01.2008 l'A.P.S.P. ha adottato "a regime" la contabilità economico-patrimoniale.

Nel bilancio al 31.12.2020 sono riportate **IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI** per il valore residuo di Euro 3.217,52. Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, ai sensi dell'art. 2426 c.1°, n.1 cc. con il consenso del Revisore unico.

Le **IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI** (Beni Immobili) sono contabilizzate in base a quanto previsto dall'articolo 28 comma 2, D.P. della Regione n. 4/L del 13/4/2006 come modificato dal D.P. della Regione n. 12/L del 13/12/2007 che recita:

*"I beni immobili realizzati o acquistati dall'IPAB prima della data in cui ha effetto l'iscrizione dell'Azienda nel registro di cui all'articolo 18 della legge, quelli che siano ultimati entro un*



anno dalla stessa data, nonché quelli che entro lo stesso termine i Comuni trasferiscano all'Azienda a qualsiasi titolo, non sono ammortizzati e sono contabilizzati nello stato patrimoniale secondo i seguenti criteri:

a) fabbricati: valore catastale, determinato secondo i criteri della disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, moltiplicato per 3;

b) aree fabbricabili: valore catastale determinato secondo i criteri dell'imposta comunale sugli immobili, anche se l'imposta per qualche motivo non è dovuta

c) terreni agricoli: valore determinato moltiplicando la rendita dominicale aggiornata per 75 ed il prodotto ottenuto per 5."

Nel corso dell'esercizio 2020 non hanno subito incremento.

I criteri di valutazione derogano quindi da quelli previsti dal Codice Civile, dalla Legislazione Fiscale e dai Principi Contabili.

Il Revisore ritiene che il valore degli immobili sia conseguentemente sopravvalutato rispetto al costo di costruzione/ricostruzione.

Le **IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI** (Beni mobili) sono contabilizzate in base a quanto previsto dall'articolo 28 comma 4, D.P.Reg. n. 4/L del 13 aprile 2006 come modificato dal D.P. della Regione n. 12/L del 13 dicembre 2007, successive modifiche e integrazioni, che recita:

*"I beni mobili acquistati dall'IPAB prima della data in cui ha effetto l'iscrizione dell'Azienda nel registro di cui all'articolo 18 della legge, si intendono interamente ammortizzati, e sono contabilizzati nello stato patrimoniale al valore di acquisto."*

Le immobilizzazioni materiali, acquistate nel corso dell'esercizio 2020 sono iscritte al costo di acquisto con parallela rilevazione del risconto pari al valore dei contributi erogati dalla PAT ovvero altri Enti, compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene. Per i beni acquistati nel corso del 2020 l'ammortamento è commisurato ai giorni di effettivo utilizzo.

Le **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE** consistenti in partecipazioni sono iscritte al costo e riguardano la quota sociale di UPIPA.

Gli **AMMORTAMENTI** delle immobilizzazioni materiali e immateriali sono calcolati in base a piani che tengono conto della prevedibile durata e intensità dell'utilizzo futuro dei beni; nella generalità dei casi l'aliquota applicata alle immobilizzazioni materiali coincide con il coefficiente previsto dalla vigente normativa fiscale.



## Le **RIMANENZE MAGAZZINO**

Le rimanenze di beni e materiali di consumo sono valutate al costo di ultimo acquisto.

## I **CREDITI E I DEBITI**

I crediti sono valutati al presumibile valore di realizzo. Nella nota integrativa è rilevato, come previsto dal principio n.15 emanato dall'organismo italiano di contabilità, che non si è reso opportuno applicare il criterio del costo ammortizzato ai crediti iscritti nel bilancio al 31.12.2020.

I debiti sono rilevati al loro valore normale, rappresentativo del loro valore di estinzione, modificato in occasione di resi e/o rettifiche. Anche in questo caso, come precisato nella nota integrativa, in considerazione, da un lato dell'entità dei debiti iscritti all'interno del bilancio e, dall'altro in considerazione del fatto che non sono sorti nuovi debiti finanziari nel corso del 2020, non si è applicato ai debiti il criterio del costo ammortizzato.

Con riferimento ai crediti non si è ritenuto necessario rettificare i Crediti con nuovi accantonamenti al FONDO SVALUTAZIONE.

L'accantonamento al **FONDO T.F.R.** è stato calcolato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 comma 6, D.P.Reg. n. 4/L del 13/04/2006 modificato dal D.P.Reg. n. 12/L del 13 dicembre 2007 e dal decreto del Presidente della Regione del 13.03.2017, n.7 nonché dell'art.2120 cc, che prevede:

*"Il valore del fondo TFR è determinato dalla somma delle quote spettanti a ciascun dipendente al netto del credito presunto verso l'INPDAP, gestibile anche in contropartita con un conto separato".*

Lo stanziamento riporta la valutazione sulla base dei dati che sono a disposizione alla data del 31 dicembre 2020. Il valore del fondo, pari ad Euro 278.155,43, corrisponde all'effettivo debito nei confronti di tutti i dipendenti in servizio alla chiusura dell'esercizio al netto degli anticipi corrisposti e della quota INPDAP (ora INPS) per la parte di TFR di competenza per l'importo presuntivamente quantificato in Euro 816.970,09.-. Quota, la cui entità, richiederà, comunque, una verifica anche presso l'Ente debitore.

La determinazione dei **RATEI E RISCONTI** attivi e passivi sono stati rilevati in modo da riflettere in bilancio il principio di competenza.



## **IL CAPITALE DI DOTAZIONE**

Si è correttamente provveduto, già nell'esercizio 2016 ai sensi dell'art.30 bis del Decreto del Presidente della Regione come modificato da analogo Decreto n.7 del 17.03.2017, a riallocare la posta di patrimonio netto c.d. "Fondo integrazione rette" di €. 224.705,68.- nelle riserve di utili, utilizzabili per la copertura di, eventuali, future perdite.

## **IL FONDO PER RISCHI E ONERI**

Nel corso dell'esercizio 2020 l'A.P.S.P. non ha provveduto ad effettuare accantonamenti.

## **LE DISPONIBILITA' LIQUIDE**

Riguardano le giacenze di Banca (Tesoriere) e di cassa (economato, presenti al 31.12.2020, rispettivamente di €.1.076.445,29.- ed €.1.167,13.-

## **I CONTI D'ORDINE**

Con l'abrogazione del c.3° dell'articolo 2424 cc, per effetto dell'articolo 6 D.Lgs 139/2015, tutte le informazioni, eventuali, relative agli impegni ed ai rischi trovano ora evidenza nella sola nota integrativa. Al 31.12.2020 non risultano impegni, garanzie prestate ovvero rischi non evidenziati in bilancio.

## **I PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**

Anche in questo caso, per effetto del disposto di cui all'art. 6 D.Lgs 139/2015, le poste straordinarie non trovano più collocazione nella parte E) del conto economico; infatti le stesse sono state correttamente riclassificate nelle voci AV) e BVII) dello stesso.

## **IL RENDICONTO FINANZIARIO**

In attuazione del principio OIC n.10, è stato redatto il rendiconto finanziario; non avvalendosi, pertanto, della facoltà prevista dal citato Decreto del Presidente della Regione n.4/L/2006 come modificato da analogo Decreto n.7/2017, il cui art.13 bis di sostituire il rendiconto finanziario con il rendiconto del tesoriere qualora, quest'ultimo, contenga tutti gli elementi richiesti dal cc per il rendiconto finanziario (2425 ter cc).

Tutte le voci esposte nella Situazione Patrimoniale e nel Conto Economico concordano con le risultanze della contabilità (mastri) regolarmente tenuta.

Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico presentano, a fini comparativi, i valori dell'esercizio precedente.

Nella Nota Integrativa sono state fornite le informazioni richieste:

- dall'articolo 2427 del Codice Civile



Sulla scorta dei controlli effettuati il sottoscritto Revisore attesta che la contabilità della A.P.S.P. "Giacomo Cis di Ledro" è tenuta in conformità alla legge e alle regole di corretta amministrazione e che l'Azienda esegue gli adempimenti civilisti, fiscali e previdenziali, fatto salvo quanto rilevato nelle verifiche periodiche, dove degli errori e/o omissioni si è, comunque, eventualmente, dato puntuale e specifico conto.


Ai sensi dell'art. 13 comma 1/c del citato Regolamento di esecuzione concernente la contabilità delle A.P.S.P., approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 132 del 12 aprile 2006 ss.mm. Si prende atto che la Nota Integrativa, tra l'altro, fornisce anche le motivazioni degli scostamenti più significativi rispetto al budget.

La Nota Integrativa esaminata dal Revisore fornisce tali informazioni tramite un'apposita tabella di raffronto commentata da opportune note.

Per quanto a mia conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma quattro, cc.

Si può inoltre confermare che non sono in essere operazioni di:

- locazione finanziaria (leasing)
- compravendita con obbligo di retrocessione
- emissione di strumenti finanziari.
- attivazione di strumenti finanziari derivati



Ho verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui ho avuto conoscenza a seguito dell'espletamento dei miei doveri e non ho osservazioni al riguardo.


Il bilancio può riassumersi nelle seguenti sintetiche evidenze della situazione patrimoniale (valori espressi in unità di EURO):

Attività	€ 14.941.233
Passività	€ 14.941.233
Patrimonio netto	€ 11.242.009
<b>PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>	<b>- € 7.635,73</b>

Il Risultato di esercizio trova conferma nel raffronto delle seguenti evidenze del conto economico:

Valore della produzione	€ 3.240.043
Costi della produzione	€ 3.319.802
Proventi e oneri finanziari	€ 2.274
Imposte di esercizio	€ 8.409
<b>PERDITA DI ESERCIZIO</b>	<b>- € 7.635,73</b>

Alla voce Crediti Diversi è stato iscritto un Credito verso PAT per contributo straordinario come da Delibera Giunta Provinciale (rif. Contributi straordinari a sostegno degli enti gestori di RSA, ai sensi dell'art. 31 bis della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3) n. 498 del 26 marzo 2021, con la quale sono stati approvati i Criteri e le modalità per la determinazione e concessione dei contributi straordinari dopo la chiusura del bilancio 2020.



Il Credito ammonta ad € 85.553,81 pari alla perdita del centro di costo RSA (Residenza Sanitaria assistenziale) come così evidenziato e corrispondente alle relative scritture analitiche di ribaltamento costi nei vari centri di attività come di seguito:

01-00-00-00 R.S.A.	- 85.553,81
02-00-00-00 CENTRO DIURNO	22.578,91
03-00-00-00 CENTRO SERVIZI	21.601,60
05-00-00-00 PUNTO PRELIEVI	972,50
06-00-00-00 ATTIVITA' COMMERC.	- 1.496,36
Totale PARZIALE	- 87.054,98
Credito vs PAT contributo str. Perdita RSA (Del. GDP N.3 13.5.20)	85.553,81
TOTALE CENTRI DI COSTO - GESTIONE CARATTERISTICA	- 1.501,07
21-00-00-00 GEST. FINANZIARIA	2.274,34
22-00-00-00 GEST. FISCALE	-8.409,00
TOTALE	- 7.635,53

La copertura della perdita del cdc 01-00-00-00 RSA sarà definito quale minor valore tra lo stanziamento PAT a copertura del posto vuoto nel periodo pandemico (€ 34,00 a posto pro di) e la perdita effettiva, in quanto il 2020 è stato un anno caratterizzato dall'emergenza sanitaria da Covid-19 che ha fortemente colpito il sistema RSA trentino.

La sospensione degli inserimenti di nuovi ospiti e l'aumento dei decessi in RSA a causa del virus ha generato una riduzione significativa delle presenze giornaliere con conseguente ripercussioni sulle entrate della APSP Giacomo Cis.

Per sostenere economicamente la RSA, già con deliberazione della Giunta provinciale n. 520 del 24 aprile 2020, è stato modificato l'assetto prevedendo che il finanziamento a tariffa sia riconosciuto a ciascuna RSA non più considerando la presenza effettiva dei residenti, ma in base alla presenza media registrata nel mese di febbraio 2020.

Tale modalità di finanziamento è stata poi prorogata fino al 31 marzo 2021 con deliberazione della Giunta provinciale n. 2265 del 22 dicembre 2020 e, successivamente, con deliberazione della Giunta provinciale di data odierna, fino al 30 giugno 2021.

Per fronteggiare questa situazione, la Provincia ha previsto la possibilità di intervenire ulteriormente a sostegno delle RSA e, con l'art 25 della legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 16 (Legge di stabilità provinciale 2021), ha introdotto l'art. 31 bis della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 "Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-



2022", che prevede che "In considerazione del prolungato periodo di crisi economico-finanziaria, aggravata dall'emergenza epidemiologica COVID-19, la Provincia tramite l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, stabilendo anche i criteri, le modalità e i termini, per l'applicazione di questo comma, può concedere un contributo straordinario alle residenze sanitarie assistenziali, nei limiti degli stanziamenti di bilancio dell'azienda medesima".

Pertanto sono state individuate in Euro 34,00 l'importo giornaliero di ristoro per ogni posto letto convenzionato e non occupato, definendo che il contributo così definito non possa essere superiore alla perdita di bilancio 2020, riferita al centro di costo RSA, stabilendo che l'erogazione del contributo avvenga successivamente alla chiusura del bilancio riferita al centro di costo RSA, previa richiesta di ciascun ente. Il dato di chiusura deve essere certificato dall'organo di revisione nella Relazione al bilancio.

Anche per il Centro di costo relativo al Centro Diurno, come evidenziato in premessa, vi è una perdita d'esercizio a causa dei costi fissi sostenuti anche nel periodo di chiusura e i ricavi che non coprono la gestione ordinaria del centro stesso.

Il bilancio complessivo d'esercizio si chiude quindi con una leggera perdita per le motivazioni e i dati espressi nella nota integrativa, ma il centro di attività proprio della gestione RSA è in perdita e tale quota è registrata in conto esercizio per consentire la chiusura a zero. Gli elementi che invitano ad operare in tal senso sono comunque diversi; il principale è quello contabile.

Il Bilancio, la Nota Integrativa, il rendiconto finanziario e la relazione sull'andamento della gestione, forniscono un quadro esauriente e completo dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della gestione.

In conclusione, i controlli anche contabili eseguiti sulla base di verifiche effettuate a campione evidenziano che il bilancio al 31 dicembre 2020, così come predisposto, risulta nel suo complesso attendibile e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Azienda.



## **Emergenza Covid2019 – Nota**

### Premessa:

Di seguito si evidenzia l'informativa relativa agli effetti del coronavirus, ossia la disclosure relativa ai fatti rilevanti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, nonché nel rispetto del par. 11 dell'OIC 29, relativamente agli accadimenti tra la data di chiusura e il momento di redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori.

La predisposizione del bilancio di esercizio implica anche la corretta valutazione della probabilità dell'accadimento di un evento e la sua valutazione da farsi alla chiusura di ogni esercizio.

Alla data di chiusura dell'anno solare e dell'esercizio contabile ossia il 31.12.2020, gli effetti del Covid-19, originati dalla fine di febbraio, hanno evidenziato che l'.A.p.s.p. incorre in una corposa riduzione dei ricavi attesi per decessi, connesso alla chiusura a nuovi ingressi stabilita dalla A.p.s.s. e costi fissi raddoppiati sul personale in malattia che deve essere sostituito. A questo si aggiungono i costi per acquisto attrezzatura sanitaria, DPI e sanificazione.

### Riferimenti normativi

- D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 106;
- Codice civile, artt. 2427, primo comma, n. 22-quater), e 2428;
- OIC 29, Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
- OIC 31



## **Criteri di ingresso in azienda**

### **Familiari**

A seguito di Linea Guida PAT del 05.03.2020 nella quale si invitavano e Apsp a lasciar entrare almeno un familiare per ospite (senza specificare altro, né tempistiche né tipologia di sanificazione o pre-triage) l'Azienda ha chiuso l'ingresso a tutti gli esterni.

Lo stop alle visite in giornata aveva avuto un impatto forte, considerato che molti parenti assistono quotidianamente i loro anziani affiancando spesso in modo importante il lavoro degli assistenti. Per questo si erano registrate delle proteste in RSA.

La direzione della Casa di Riposo faceva notare come si sentiva obbligata ad applicare in modo rigoroso le direttive del Governo a salvaguardia della salute degli ospiti, particolarmente vulnerabili alle infezioni.

In serata del 05.03.2020 la dura replica dell'Upipa (Unione provinciale di istituzioni per l'assistenza) alla PAT:

L'Upipa, in accordo con il Gruppo Spes, in rappresentanza dei gestori di RSA del Trentino: prende atto delle linee guida emanate dal Presidente della Giunta Provinciale ad interpretazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020 in materia di limitazioni all'ingresso in RSA dei familiari e dei visitatori;

ritiene che tali indicazioni non abbiano il valore giuridico di un'ordinanza, non abbiano validazione scientifica e siano in contrasto con le misure di sicurezza per garantire la riduzione del rischio di contagio all'interno delle strutture che ospitano anziani fragili e maggiormente esposti;

comunica che non applicherà tali linee guida e continuerà a limitare l'accesso al solo personale sanitario e assistenziale delle strutture medesime, poiché il personale è pienamente in grado di garantire l'assistenza richiesta;



provvederà inoltre ad inoltrare tempestivamente le linee guida emanate dalla PAT all'Istituto Superiore di Sanità per avere una indicazione sulla loro applicabilità e per una validazione scientifica sulla eventuale assunzione di rischio in relazione alla attuale diffusione del contagio.

### **Fornitori**

Dal 05.03.2020 i cancelli pedonali e carraio sono stati disabilitati e pertanto si aprono esclusivamente con operazione manuale previa verifica identità e dpi.

I fornitori abituali di derrate alimentari non accedono alla struttura, lasciando i prodotti in apposita zona di scarico lato cucine (palazzina esterna alla struttura con accesso separato)

I fornitori o tecnici di manutenzione per altre consegne sono invitati a telefonare prima di presentarsi, poi al momento della consegna devono essere adeguatamente forniti di dpi e non accedono alle zone che frequentano gli ospiti.

### **Personale**

Il personale dipendente (o convenzionato) segue un percorso circolare di accesso alla struttura pulito/sporco con relativi dpi in dotazione (mascherina, tuta in tnt, guanti) . Non c'è commistione tra reparti e viene controllato con doppio tampone prima del rientro da periodo di malattia legata a covid-19.

1. Attivato monitoraggio temperature in ingresso (vedi procedura);
2. Attivata istruzione operativa consegna pasti a domicilio (vedi procedura);
3. Istituito manuale di buone prassi contrasto covid e forniture DPI (vedi allegato);
4. Valutazione dei Rischi relativamente all'epidemia;
5. Formazione ai dipendenti relativamente ai rischi connessi all'epidemia Covid;
6. Fornitura di idonei DPI (da contestualizzare al momento della comparsa epidemia e reperibili sul mercato);



## Conclusioni

La situazione che stiamo vivendo in questi mesi, è un evento in grado di minare la Continuità Aziendale e conseguentemente anche i sistemi informativi. E' quindi necessario per superare questa fase di emergenza potenziare le politiche di smartworking già presenti in A.P.S.P. per quelle figure che possono effettuare la prestazione lavorativa non in presenza. Al contempo l'A.P.S.P. Giacomo Cis nell'ottica di una futura normale operatività, intende lavorare sull'analisi dei rischi per rendere operativa l'azienda anche in momenti di crisi, mantenendo la piena sicurezza.

Il sottoscritto Revisore pertanto certifica che quanto segue corrisponde al riepilogo dei risultati dei centri di costo così come definiti dalle scritture contabili ed analitiche di ribaltamento che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente relazione:

01-00-00-00 R.S.A.	- 85.553,81
02-00-00-00 CENTRO DIURNO	22.578,91
03-00-00-00 CENTRO SERVIZI	21.601,60
05-00-00-00 PUNTO PRELIEVI	972,50
06-00-00-00 ATTIVITA' COMMERC.	- 1.496,36
Totale PARZIALE	- 87.054,98
Credito vs PAT contributo str. Perdita RSA (Del. GDP N.3 13.5.20)	85.553,81
TOTALE CENTRI DI COSTO - GESTIONE CARATTERISTICA	- 1.501,07
21-00-00-00 GEST. FINANZIARIA	2.274,34
22-00-00-00 GEST. FISCALE	-8.409,00
TOTALE	- 7.635,53

### ▪ R.S.A.

Si richiama quanto sopra già illustrato. Preme evidenziare che la perdita d'esercizio del Centro di Costo in oggetto, come meglio specificato in Nota Integrativa deriva dalla contrazione dei ricavi da retta alberghiera a causa di posti letto vuoti (per decessi causati dalla pandemia covid-19 e per conseguente blocco nuovi ingressi deliberato dagli uffici competenti PAT in modo da arginare il contagio) e dall'incremento di alcune voci di costo non comprimibili quali acquisto DPI per far fronte alla pandemia da covid-19, servizio medico, smaltimento rifiuti speciali e più in generale la sostituzione di personale assente per infortunio e o malattia.



#### ▪ Centro diurno

Si richiama quanto sopra già illustrato. Preme evidenziare che la perdita d'esercizio del Centro di Costo in oggetto, come meglio specificato in Nota Integrativa deriva dall'incremento di alcune voci di costo non comprimibili quali la sostituzione di personale assente per infortunio e o malattia e la gestione di costi fissi che sono indipendenti dalla apertura/chiusura del centro stesso.

#### ▪ Centro servizi

Il risultato di questo centro di attività è positivo ed è dato dalla somma algebrica fra il servizio "Bagni protetti presso la struttura" (per i quali si registra un decremento dei numeri a causa della pandemia da covid-19 e la chiusura del servizio a partire da marzo) e dei pasti erogati in convenzione con la Comunità di Valle al domicilio dell'utenza (per i quali, invece, si registra un consistente e continuo aumento del numero);

#### ▪ Punto prelievi

Questo servizio, attivo dal 1 aprile 2012, come nell'esercizio precedente registra un leggero utile in ragione dei costi sostenuti per il personale sanitario, amministrativo e tecnico che effettua anche il trasporto dei campioni biologici al Laboratorio dell'Ospedale di Arco nonché il ritiro dei referti e la gestione dei presidi (sanitari e non) del Centro Servizi Sanitari di Ledro e per il periodo di chiusura da marzo a settembre 2020.

#### ▪ Attività commerciale

Si rileva una importante calo del servizio del centro di "Attività commerciale", con l'erogazione diretta in regime privatistico dei pasti sul territorio dovuto alla pandemia da covid-19 che ha permesso un lento ripristino nel terzo trimestre 2020. Attività relativa all'erogazione dei pasti per:

- personale dipendente per la quota a loro carico;
- privati, servizio erogato in forma diretta sul territorio;

In questo centro di attività rientrano anche i servizi relativi all'attività infermieristica per gli utenti del territorio con un numero di prestazioni inferiori rispetto a quanto previsto in sede di approvazione del budget.

Come previsto dagli articoli 9 e 29 del Regolamento di contabilità, approvato con DPR. 13.04.2006, n. 4/L, per l'esercizio 2020 il controllo di gestione con relativa contabilità analitica ha rilevato per l'A.P.S.P Giacomo Cis i risultati di seguito esposti.

Il controllo di gestione permette all'Azienda l'analisi periodica sull'andamento economico attraverso la rilevazione analitica dei costi sostenuti e ricavi conseguiti.

Rilevante è l'analisi degli indicatori prefissati tramite la contabilità analitica avuto riguardo al miglioramento della qualità dei servizi eroganti sia sotto il profilo dell'efficacia che dell'efficienza nella realizzazione degli obiettivi programmatici. Il quadro che ne consegue



conferma quanto sia sempre più importante la diversificazione dei servizi che l'Azienda eroga a favore della collettività, al fine di garantire comunque nel contesto dell'attuale congiuntura economica (che, inevitabilmente, si riflette sulle dinamiche dei trasferimenti pubblici) il servizio socio assistenziale richiesto.

#### **Note a margine in riferimento al contributo PAT centro di costo RSA**

In conclusione pertanto si rileva che:

- si tratta di un contributo in conto esercizio che ha natura di integrazione dei ricavi (è riferito alle minori entrate da rette sui posti convenzionati), erogato in occasione di fatti eccezionali (pandemia);
- il diritto a percepire tale contributo è sorto con certezza nel 2020, per effetto del combinato disposto dall'art 25 della legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 16 (Legge di stabilità provinciale 2021), che ha introdotto l'art. 31 bis della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2265 del 22 dicembre 2020 "Direttive per l'assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario nelle Residenze Sanitarie Assistenziali pubbliche e private a sede territoriale del Servizio sanitario provinciale per l'anno 2021 e relativo finanziamento" che ne ha dato attuazione, rinviando a successivi provvedimenti la mera individuazione dei criteri e delle modalità di erogazione (successivamente definiti con la deliberazione n: 498/2021), si tratta quindi di un contributo che – in quanto stabilito nel corso dell'esercizio 2020 e parametrato all'attività caratteristica dell'esercizio 2020 (giornate di non occupazione dei posti letto convenzionati con APSS nel periodo 1 marzo 2020 – 31 dicembre 2020), è da considerare di competenza 2020;
- la quantificazione dell'importo spettante è ancorata a presupposti oggettivi (giornate di non occupazione ed importo giornaliero) e trova un limite nell'ammontare massimo della perdita di bilancio 2020, riferita al centro di costo RSA, ante iscrizione del contributo medesimo;
- l'eventuale contabilizzazione del contributo nell'esercizio 2021 darebbe luogo ad una duplice distorsione dell'andamento economico aziendale, da una parte evidenziando una perdita di esercizio 2020 superiore a quella reale (che è parzialmente o totalmente ristorata dal contributo di competenza), dall'altra determinando – per effetto della corrispondente sopravvenienza attiva - una minore incidenza della potenziale perdita o un utile di esercizio straordinario nel 2021, rendendo più difficoltosa l'eventuale concessione dei contributi per l'anno 2021 di cui al punto 2 della richiamata deliberazione n° 498/2021.




Si ritiene pertanto ragionevole che tale contributo, precisamente quantificato in relazione agli elementi oggettivi sopra richiamati ed alle risultanze del controllo di gestione del centro di costo RSA con riferimento agli eventuali limiti di erogabilità, venga registrato nel bilancio di esercizio 2020 quale entrata di competenza e credito da riscuotere nell'esercizio successivo.

Si ritiene inoltre che – poiché il diritto alla percezione del contributo è riferito dalla sola perdita riferita al centro di costo RSA, eventuali utili derivanti da gestioni differenti (anche di natura patrimoniale), non limitino – per come è formulata la deliberazione n° 498/2021 – l'importo spettante definito in base all'applicazione dei criteri previsti.

Il Revisore

rag. Arrigo Spagnoli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arrigo Spagnoli', is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive.

28 APR 2021

